

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DATA



12 MAG 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto:
forniture di lavoro
Temporaneo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2514/2010

SEZIONE LAVORO

Cron. 11411

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FEDERICO ROSELLI

- Presidente - Ud. 26/02/2013

Dott. PAOLO STILE

- Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Consigliere -

Dott. PIETRO CURZIO

- Rel. Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2514-2010 proposto da:

PI [redacted] S.P.A. [redacted], in persona dei
legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e
difesa dall'avvocato TOSI PAOLO, giusta delega in
atti;

2013

- ricorrente -

717

contro

SM [redacted] elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE DON MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato

ROBERTO AFELTRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZEZZA LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 626/2009 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2009 r.g.n. 2072/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega TOSI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Ragioni della decisione

1. PI [] spa chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Milano, pubblicata il 17 luglio 2009, che ha rigettato l'appello contro la decisione con la quale il Tribunale di quella città aveva accolto la domanda di MS [].
2. Il signor S [] ha lavorato in PI [] spa, impresa utilizzatrice di un contratto di fornitura di lavoro temporaneo stipulato con OL [] spa, per una pluralità di periodi, a cominciare da un primo lavoro a termine iniziato il 12 febbraio 2003 e terminato il 30 aprile di quello stesso anno, per poi essere più volte prorogato.
3. Tribunale e Corte d'appello, accogliendo la domanda del lavoratore, hanno ritenuto che la causale del contratto di fornitura, "casi previsti dal ccnl", fosse del tutto generica ed inadatta ad integrare i requisiti di specificità richiesti dalla legge n. 196 del 1997. Né tale inadeguatezza poteva dirsi superata per il fatto che il contratto di lavoro temporaneo aggiungesse l'inciso "punte di attività".
4. Per tali motivi la Corte ha ritenuto, in conformità al Tribunale, che il rapporto si doveva considerare direttamente instaurato tra il lavoratore e l'impresa utilizzatrice, con decorrenza dal giorno dell'assunzione, ed è a tempo indeterminato, condannando la società utilizzatrice a riammettere il lavoratore in servizio e a corrispondergli per il periodo pregresso le retribuzioni maturate dal giorno della messa in mora, detratto l'*aliunde perceptum*.
5. PI [] spa articola cinque motivi di ricorso. Il lavoratore si è difeso con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.
6. Con il primo motivo la società denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 3, lett. a) della legge n. 196 del 1997 e dell'art. 12 prel. c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)". la tesi sostenuta è che il contratto di fornitura può essere sottoscritto solo in presenza di determinati motivi con un onere sostanziale quindi e non di forma, mentre il contratto di lavoro temporaneo non impone alcun obbligo di specificare le ragioni del ricorso al lavoro temporaneo., con la conseguenza che l'onere di specificazione richiesto dalla Corte di Milano sarebbe 'improprio'. Il quesito è il seguente: se sia o meno errata l'interpretazione che prescrive la specificazione, nel contratto di prestazione, dei motivi di ricorso al lavoro temporaneo e non semplicemente la loro indicazione anche per relationem a quelli previsti dal ccnl".
7. L'art. 1, secondo comma, della legge 196 del 1997, consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: "a) nei casi previsti dai ccnl della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea

Ricorso n. 2514.10
Udienza 26 febbraio 2013

Pietro Curzio, estensore



- utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
- c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4" (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo).
8. La causale indicata nel contratto di fornitura in esame è la seguente: "Casi previsti dal ccnl". Il contratto, pertanto, invece di specificare la causale all'interno delle categorie consentite dalla legge, si limita a riprodurre il testo della lett. a) dell'art. 1 della legge, senza compiere alcuna specificazione: non si specifica a quali contratti collettivi nazionali applicabili all'impresa utilizzatrice si fa riferimento, né, tanto meno, come sarebbe necessario, a quale delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva si fa riferimento.
 9. La genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 196 del 1997, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel secondo comma, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, né può indicare in maniera generica e non esplicitiva, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa.
 10. L'illegittimità del contratto di fornitura rende superfluo l'esame della legittimità del contratto di lavoro temporaneo conseguente.
 11. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili perché non rientrano nella previsione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in quanto quelli indicati come fatti controversi e decisivi per il giudizio, non possono essere considerati tali, secondo la giurisprudenza consolidata di questa S.C. in base alla quale "Il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. così come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass. 29 luglio 2011, n. 16655). Nel caso in esame quelle poste sono non fatti, ma questioni giuridiche concernenti la valutazione della specificità del motivo di assunzione (secondo motivo), la mancata ammissione di prove (terzo motivo), la valutazione della unitarietà o molteplicità delle causali (quarto motivo).
 12. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 10 della legge 196 del 1997, ponendo il problema delle sanzioni.



13. La legittimità del contratto di fornitura costituisce il presupposto per la stipulazione di un legittimo contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Per scelta legislativa i vizi del contratto commerciale di fornitura tra agenzia interinale e impresa utilizzatrice si riflettono sul contratto di lavoro.
14. L'illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro, e quindi l'instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Infatti, l'art. 10, primo comma, collega alle violazioni delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla legge 1369 del 1960, consistenti nel fatto che "i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni".
15. In tal senso questa S.C. si è espressa, in modo univoco e costante, con una pluralità di decisioni, a cominciare da Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714, alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti.
16. Le medesime sentenze hanno precisato che alla conversione soggettiva del rapporto, si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo 368 del 2001, a cominciare dalla forma scritta, che ineluttabilmente in tale contesto manca con riferimento al rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore (sul punto, v. anche: Cass. 1148 del 2013 e Cass. 6933 del 2012).
17. L'effetto finale è la conversione del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo in un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore della prestazione, datore di lavoro effettivo, e il lavoratore.
18. Pertanto, la conclusione cui sono giunti il Tribunale e la Corte d'appello di Milano è pienamente conforme alla legge.
19. Non può essere accolta la richiesta di applicazione dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010, formulata da [PI] spa con la memoria difensiva, in quanto il capo della decisione relativo al risarcimento del danno è passato in giudicato, non essendo stato oggetto di impugnazione. Per giurisprudenza costante di questa S.C. l'applicabilità dell'art. 32 *cit.* ai processi in corso in fase di appello o di legittimità trova il limite costituito dal giudicato.
20. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato.
21. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vengono liquidate secondo i parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un. 17405 e 17406 del 2012).



PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità al controricorrente, liquidandole in 50,00 euro per esborsi e 4.000,00 euro per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 febbraio 2013

Il consigliere estensore
Pietro Curzio
Pietro Curzio

Il presidente
Federico Roselli
Federico Roselli

Cinzia Scarrella
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA
Depositato in Cancelleria



oggi... **13 MAG. 2013**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA
Cinzia Scarrella

Ricorso n. 2514.10
Udienza 26 febbraio 2013

Pietro Curzio, estensore